

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA TUTELA DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A CITTADELLA, GAZZO E CARMIGNANO DI BRENTA, A SEGUITO DI DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DI EFFRAZIONI E FURTI IN ABITAZIONE OVVERO SCIPPI, TRUFFE E RAPINE DELLA PENSIONE. ASSEGNAZIONE DI RISORSE E MODALITA' DI GARA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Cittadella, ha posto come obiettivi tra le proprie linee programmatiche del mandato amministrativo, l'attuazione di strumenti di intervento sulla sicurezza urbana e l'assistenza delle vittime dei reati mediante la promozione di una serie di iniziative volte a rendere sempre più incisivo l'impegno dell'amministrazione comunale in favore dei cittadini, in particolare rivolto alla tutela delle fasce più deboli;
- considerato che tra le iniziative di prima realizzazione, oltre a quelle già attuate, è stata individuata la possibilità di attivare una polizza assicurativa volta a tutelare i nuclei familiari residenti a Cittadella dai danni subiti alla propria abitazione in conseguenza di effrazioni finalizzate alla consumazione di furti o tentativi di furti ed altresì in conseguenza di scippi, truffe e rapine della pensione per soggetti con più di 65 anni;
- che in ordine a tale iniziativa, il Comune di Cittadella, quale Ente capofila del servizio associato di Polizia Locale, ha ottenuto dalla Regione Veneto apposito finanziamento nel contesto del Bando Regionale 2007 di cui alla L.R.V. n. 9 del 07 maggio 2002, avendo approvato con deliberazione di G.C. n. 249 del 25 giugno 2007, contestualmente ai Comuni di Gazzo e Carmignano di Brenta, un progetto in materia di sicurezza dei cittadini, ove figura quale parte integrante, la realizzazione di una polizza assicurativa a favore della cittadinanza a seguito di furti, e danni subiti nei confronti delle proprie abitazioni, nonché di scippi, truffe e rapine della pensione a danno di persone con età superiore ai 65 anni;
- che la polizza assicurativa suddetta oltre a coprire per danni a causa di furti alle abitazioni per circa 12.000 nuclei familiari, dei quali 7.000 a Cittadella, 3.500 a Carmignano di Brenta e 1.500 a Gazzo, coprirebbe altresì l'assistenza contro scippi, truffe e rapine della pensione, a n. 6.150 persone di età superiore ai 65 anni (4.050 a Cittadella; 1.500 a Carmignano di Brenta; 600 a Gazzo) per una spesa complessiva quantificabile i.v.a. esclusa in € 18.000 annui (€ 1,50 per nucleo) in parte (70%) e per un solo anno, finanziata mediante il contributo soprarichiamato;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la determinazione n. 34 del 14.02.2008 del Dirigente del Settore Economico Finanziario, con la quale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 19.11.2007, è stato affidato alla Società Marsh S.p.A. con sede in Milano, il servizio di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi alle coperture dei rischi assicurativi interessanti questa Amministrazione;

ATTESA la necessità di fornire adeguati e precisi indirizzi al Comandante il Corpo di Polizia Locale affinché lo stesso possa procedere all'individuazione della compagnia assicurativa competente con la quale stipulare tale contratto assicurativo;

RITENUTO doversi procedere alla scelta del contraente con procedura in economia mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa con le garanzie e le modalità previste nell'allegato capitolato proposto dalla Marsh S.p.A. ;

DATO ATTO che il servizio sarà affidato per un periodo di tre anni a decorrere dal

1° gennaio 2009;

RITENUTO di conseguenza opportuno approvare l'apposito capitolato allegato alla presente deliberazione quale atto integrante e sostanziale della medesima;

VISTO il D.Lgs. n.° 267/2000, e in particolare gli artt. 199, 200, 202, 203 e 204 ;

VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001 ;

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTI il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 600/97, esecutiva, e il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 52/96, esecutiva ;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.° 267/2000 ;

D E L I B E R A

1) per i motivi ed i contenuti in premessa espressi e qui intesi come integralmente trascritti, di dare indirizzo al Comandante il Corpo di Polizia Locale, affinché proceda alla stipulazione di una polizza assicurativa di assistenza ai cittadini residenti nei Comuni di Cittadella, Gazzo e Carmignano di Brenta, in attuazione del progetto sulla sicurezza approvato da ciascuna Amministrazione comunale con propria deliberazione di Giunta Comunale, cofinanziato dalla Regione Veneto con contributo pari al 70% della spesa complessiva prevista pari a € 18.000 (esente i.v.a.), ottenuto a seguito di espletamento del Bando Regionale 2007, di cui alla L.R.V. n. 9 del 07 maggio 2002;

2) di approvare il capitolato per l'affidamento del servizio assicurativo in argomento, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

3) di approvare la spesa complessiva di € 21.600,00= (i.v.a. inclusa), posta a base d'asta per la realizzazione dell'iniziativa prevista dal Bilancio 2008;

4) di dare atto che la spesa di € 21.600,00= è finanziata in misura percentuale del 70% (€ 12.600,00=) sull'importo netto di € 18.000,00= con contributo regionale di cui alla L.R.V. 07 maggio 2002, n. 9 mentre la rimanente spesa pari a € 5.400,00= risulta a carico di ciascun Comune associato ripartita in misura proporzionale alla propria densità residenziale;

5) di dare altresì atto che il Comune di Cittadella, quale Ente capofila del servizio associato di Polizia Locale con i Comuni di Gazzo e Carmignano di Brenta, curerà l'intera gestione amministrativa e finanziaria anche per conto dei Comuni associati partecipanti all'intero progetto, provvedendo conseguentemente all'impegno di spesa ed alla liquidazione della somma occorrente pari a € 21.600,00= (i.v.a. inclusa), con anticipazione da parte del Comune di Cittadella per conto dei Comuni di Gazzo e Carmignano di Brenta, delle somme di loro competenza pari rispettivamente a € 1.125,00= i.v.a. inclusa per Gazzo e a € 2.625,00= i.v.a. inclusa per Carmignano di Brenta con successivo rimborso in partita di giro a favore del Comune di Cittadella;

6) di dare atto che l'intera somma di € 21.600,00= trova imputazione nel Bilancio 2008 per l'importo di € 17.850,00= al capitolo di spesa n. 1310/52.3 "Prestazioni servizi diversi" e per la rimanente somma pari a € 3.750,00= al capitolo di spesa n. 440/0 "Versamento spese per conto terzi" con rimborso in partita di giro della medesima somma al capitolo di entrata n. 4040/0 "Rimborso per servizi conto terzi";

7) di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario a prevedere negli appositi stanziamenti relativi ai Bilanci degli anni 2009 e 2010 la copertura di spesa occorrente per far fronte al mantenimento della polizza assicurativa coerentemente con il termine stabilito per la scadenza del contratto, quantificale per il solo Comune di Cittadella in € 12.600,00= per ciascun anno;

8) di autorizzare il Comandante il Corpo di Polizia Locale, all'adozione di tutti gli atti gestionali per l'attuazione del presente provvedimento ai fini della scelta del contraente con ricorso alla procedura in economia mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa con le garanzie e le modalità previste nell'allegato capitolato proposto dalla Marsh S.p.A. quale Società a cui è stato affidato il servizio di assistenza e consulenza assicurativa;

9) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Gazzo e Carmignano di Brenta per presa visione e debita conoscenza.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N.° 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Posta ai voti nei modi di legge, la suindicata proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Con apposita successiva votazione dal medesimo risultato la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.° 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

POLIZZA ASSISTENZA

La presente polizza è stipulata tra

| |
|---------------------------------------|
| Comune di Cittadella |
| Comune di Gazzo |
| Comune di Carmignano di Brenta |
| C.F. / P.IVA = |

e

| |
|-------------------|
| Agenzia di |
| |
| |
| |

Durata della polizza

| | |
|------------------------------|--|
| Dalle ore 24.00 del : | |
| Alle ore 24.00 del : | |

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

| | |
|-------------------------------|--|
| Alle ore 24.00 di ogni | |
|-------------------------------|--|

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Definizioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

| | |
|---------|---|
| Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
| Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
| Art.3 | Durata del Contratto |
| Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
| Art.5 | Recesso a seguito sinistro |
| Art.6 | Regolazione del premio |
| Art.7 | Modifiche dell'assicurazione |
| Art.8 | Forma delle comunicazioni |
| Art.9 | Oneri fiscali |
| Art.10 | Foro competente |
| Art.11 | Interpretazione del contratto |
| Art.13 | Clausola Broker |
| Art.14 | Rinvio alle norme di legge |
| Art.15 | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio |
| Art. 16 | Coassicurazione e delega |

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

| | |
|--------|----------------------------|
| Art.17 | Oggetto dell'Assicurazione |
| Art.18 | Spese assicurate |
| Art.19 | Spese assicurate |
| Art.20 | Validità territoriale |
| Art.21 | Esclusioni |

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

| | |
|--------|------------------------------|
| Art.22 | Obblighi in caso di sinistro |
| Art.23 | Pagamento dell'indennizzo |

SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

| | |
|--------|--------------------|
| Art.24 | Somme Assicurate |
| Art.25 | Calcolo del premio |

SEZIONE 6 - DOCUMENTAZIONE

| | |
|--------|-----------------------|
| Art.26 | Tessera Riepilogativa |
| Art.27 | Folder Illustrativo |

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 – Definizioni

| | |
|------------------------|---|
| Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
| Applicazione | ogni contratto di assicurazione aderente alla convenzione |
| Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Contraente : | Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio |
| Convenzione: | Schema contrattuale con caratteristiche stabilite tra le parti e non modificabili |
| Assicurazione: | Il contratto di assicurazione; |
| Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Contraente: | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza; |
| Assicurato: | Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie identificate nell'apposita tabella della Sez.5 della presente polizza. |
| Società: | l'impresa assicuratrice; |
| Broker: | la Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
| Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Abitazione | Fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo, residenza anagrafica dell'assicurato situato nel territorio comunale |
| Ricovero | La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento |
| Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Rapina | Sottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minaccia alla persona. |
| Scippo | Il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Non è considerato scippo il furto con destrezza |
| Furto | Sottrazione fraudolenta di oggetti altrui per trarne un utile personale. |
| Scasso | Forzatura di dispositivi di sicurezza nel corso di una azione furtiva, aggravato dal fatto di avere usato violenza su beni o cose. |
| Truffa | reato commesso da chi ricava illecito profitto a danno di altri, avendoli indotti in errore con artifici o raggiri" |

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di tutela giudiziaria da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società della successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.6 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.(fermo il premio minimo stabilito in polizza)

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 209/ 2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla MARSH S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla MARSH S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.16 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta nel caso di specie dei Comuni Carmignano di Brenta e Gazzo Padovano che aderiscono alle condizioni contrattuali.

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Delimitazioni

Oltre alle delimitazioni generali indicate nel paragrafo "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi alle prestazioni", le prestazioni che seguono sono fornite fino a tre volte entro il periodo di durata dell'assicurazione.

Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art.17 – Oggetto dell'Assicurazione - SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA

GARANZIE DI ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

GARANZIE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 18 – Spese assicurate - Garanzie di Assistenza all'Abitazione

18.1 Custodia di casa e beni (invio di una guardia giurata).

Qualora la residenza dell'Assicurato a causa di scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto che comprometta l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici e l'abitazione rimanga incustodita, la Società reperisce ed invia una guardia giurata in loco entro 3 ore dalla richiesta, in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 ore di piantonamento consecutive, decorse le quali il costo della guardia giurata resta a carico dell'assicurato.

18.2. Invio di un tecnico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato a causa di scasso di infissi a seguito di furto o di tentato furto, che ne comprometta la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione, sia necessario un fabbro, un falegname, un elettricista o un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvederà all'invio di tecnici tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 3 ore e comunque fino alla concorrenza massima di **€ 300,00** per sinistro. Restano in ogni modo a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

18.3 Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato in seguito a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, necessita l'uscita del vetraio la compagnia tiene a proprio carico, la mano d'opera ed i costi relativi al materiale necessario per la riparazione sino ad un massimo di **€ 300,00** (per sinistro)

18.4 Collaboratrice domestica

Qualora l'Assicurato, in seguito a furto o tentato furto presso la propria abitazione, necessiti di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la società provvederà ad inviarne una tenendo a proprio carico le prime 6 ore fino ad un massimale di **€ 100,00** (per sinistro).

18.5 Assistenza di un fabbro in caso di scippo

Qualora in caso di scippo, regolarmente denunciato, subito dall'Assicurato all'interno del territorio comunale, si renda necessaria, a causa della sottrazione delle chiavi, la sostituzione della serratura della propria abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Restano a carico della compagnia l'uscita del fabbro e le prime tre ore di manodopera si ad un massimo di **€ 300,00** (per sinistro)

18.6 Invio di un artigiano in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato a causa di scasso di infissi a seguito di furto o di tentato furto, che ne comprometta la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione, sia necessario, un falegname, un elettricista o un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvederà all'invio di tecnici, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

..... terrà a proprio carico il diritto di uscita, inoltre terrà a proprio carico la spesa della manodopera fino ad un massimo di **€ 300,00** (per sinistro).

Restano in ogni modo a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

18.7 Spese di albergo

Qualora l'Assicurato in seguito a furto o tentato furto o in caso di forza maggiore, deve per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede a prenotare un albergo per l'assicurato e i familiari, tenendo a carico della Compagnia i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di **€ 300,00** (per sinistro).

18.8 Spese per il rinnovo documenti di identità

Qualora l'assicurato per eventi coperti dalla presente polizza, che interessa la propria abitazione ,si trovasse nella necessità del rinnovo di documenti di identità, la compagnia rimborsa fino a **€ 100,00** per evento per ciascuno assicurato e per annualità assicurativa.

18.9 Rientro anticipato all'abitazione

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, necessitasse di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di gravi danni alla casa dovuti a furto o tentato furto ed in assenza di altre persone della famiglia dell'Assicurato (con esclusione di minori), si rendesse indispensabile la presenza di quest'ultimo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato stesso, un biglietto ferroviario di I classe o, qualora la durata del viaggio superasse le 5 ore di treno, un biglietto aereo di classe economica per permettergli il rientro alla residenza.

..... terrà a proprio carico i costi:

- fino alla concorrenza massima di **€ 300,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- fino alla concorrenza massima di **€ 400,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Art. 19.0 – Spese assicurate - Garanzie di Assistenza alla Persona

19.1 Invio di un medico

Qualora l'Assicurato, in seguito a scippo, rapina, furto, o tentato furto presso la propria abitazione, o di scippo entro le 24 ore dall'evento, necessiti di un medico, la Centrale Operativa accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. Inoltre, nel caso in cui in conseguenza di infortunio o malattia, l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

19.2 Invio di un infermiere o fisioterapista a domicilio

Nei casi di ricoveri con frattura, in conseguenza di scippo all'interno del territorio comunale, di furto o di tentato furto, presso la propria abitazione, che hanno determinato:

- Frattura del femore
- Fratture vertebrali
- Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee
- Frattura che rendano necessario l'immobilizzazione di almeno un arto
- Frattura del bacino

e con una situazione di immobilizzazione, certificata da prescrizione medica, diagnosticata e indicata all'atto delle dimissioni che comporti la necessità di prestazioni infermieristiche/fisioterapiche: provvederà, nei dieci giorni successivi al ricovero o alla rimozione del gesso, ad inviare un infermiere o un fisioterapista convenzionato, assumendone l'onorario fino ad un massimo di un'ora al giorno, per un massimo di sette giorni.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa di la propria necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.

19.3 Collaboratrice domestica

Nei casi di ricoveri con frattura, in conseguenza di scippo, rapina, di furto o tentato furto, che hanno determinato una situazione di immobilizzazione, certificata da prescrizione medica: la società provvederà, nelle quattro settimane successive alla dimissione dall'istituto di cura i alla rimozione del gesso, ad inviare una collaboratrice domestica, assumendone l'onorario fino ad un massimo di sei ore alla settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di due settimane.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.

19.4 Pareri medici immediati

Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti.

19.5 Informazioni sanitarie telefoniche

La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, in merito a:

- Strutture sanitarie pubbliche o private: ubicazione e specializzazioni
- Farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni
- Preparazione propedeutica ad esami diagnostici
- Profilassi da eseguire in previsione di viaggi all'estero

19.6 Invio di uno psicologo

Qualora a seguito di furto o tentato furto presso la propria abitazione, l'assicurato subisca un trauma psicologico tale per cui si renda necessario l'invio a domicilio di uno psicologo, la Centrale Operativa invierà, entro 12 (dodici) ore dalla richiesta uno psicologo. La società terrà a proprio carico le prime sei (sei) ore di assistenza, oppure nel caso in cui non fosse possibile oggettivamente reperire il personale addetto, la società rimborserà a fronte di una regolare fattura le spese sostenute dall'assicurato sin ad un massimo di **€ 300,00** (per sinistro). Il rimborso sarà effettuato entro 15 giorni dalla regolare richiesta.

19.7 Scippo, Truffa e Rapina della pensione (valida solo per gli assicurati con più di 65 anni)

La società si obbliga ad indennizzare l'assicurato, dei danni materiali diretti subiti all'esterno dei locali degli uffici postali – **banche** durante il tragitto da quest'ultimi all'abitazione, limitatamente ai casi in cui i valori assicurati siano indosso o a portata di mano.

L'assicurazione prestata contro:

- 1) Lo scippo;
- 2) La truffa e raggio a scopo di estorsione di denaro;
- 3) La rapina anche nei casi in cui l'assicurato venga costretto a consegnare i valori assicurati in seguito a violenza o minaccia diretta a se stesso o verso terzi;
- 4) Furto in seguito all'infortunio o malore all'improvviso dell'assicurato.

La presente garanzia viene prestata con un massimale assicurativo di **€ 600,00** per evento per anno per singolo assicurato.

19.8 Spesa a domicilio

Nei casi di:

- Frattura del femore
- Fratture vertebrali
- Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee
- Fratture che rendano necessaria l'immobilizzazione di almeno un arto
- Fratture del bacino

che hanno determinato una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica in conseguenza di scippo o rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune, di furto o di tentato furto presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvederà, nelle quattro settimane ad organizzare la consegna al domicilio dell'Assicurato di generi alimentari/prima necessità. La Centrale Operativa trasferirà la richiesta per l'acquisizione della lista dei generi alimentari/prima necessità da ordinare e delle coordinate utili alla consegna. L'Assicurato sarà quindi informato sui tempi previsti per il recapito della spesa e dell'importo totale che dovrà riconoscere al fattorino al momento della consegna.

..... terrà a proprio carico l'organizzazione e l'invio della spesa, mentre resta a carico dell'Assicurato il costo dei generi alimentari/prima necessità ordinati (importo massimo di € **300,00** per uscita).

La prestazione viene erogata sino ad un massimo di tre volte per sinistro.

19.9 Trasporto in autoambulanza

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di scippo o rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasferimento inviando il mezzo di soccorso nel più breve tempo possibile. Le spese di trasporto sono a carico della Società sino ad un massimo di 200 km complessivi a/r.

La garanzia non opera per i casi di emergenza, dove per emergenza si intende l'alterazione dello stato di salute caratterizzata da acuzie di tale gravità da costituire un pericolo per la vita del paziente: in tali casi risulta necessario richiedere l'intervento delle strutture pubbliche deputate in base alle norme di legge vigenti.

19.10 Rifacimento documenti

(La prestazione viene fornita dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 esclusi i giorni festivi)
Qualora l'Assicurato subisca il furto, la rapina o lo scippo del/dei proprio/i documento/i: passaporto, patente di guida, carta d'identità, la Centrale Operativa fornirà indicazioni sui documenti necessari per lo svolgimento della pratica di rifacimento dei documenti, sui tempi e sui costi dell'operazione.

..... terrà a proprio carico il costo per il rifacimento dei documenti fino ad un massimo di € **100,00** per sinistro.

L'Assicurato deve sporgere immediatamente denuncia scritta alle competenti Autorità di Polizia e deve notificare lo smarrimento/furto/rapina/scippo telefonando alla Centrale operativa e presentando, anche successivamente, la copia autenticata della denuncia vistata dall'Autorità che l'ha ricevuta, nonché gli originali delle ricevute o, in mancanza, la documentazione comprovante le spese sostenute.

19.11 Consegna esiti al domicilio

(La prestazione viene fornita dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 esclusi i giorni festivi)
Qualora l'Assicurato, a seguito di scippo o rapina avvenuti all'interno del territorio del Comune, si sia dovuto sottoporre ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante la centrale Operativa provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all'Assicurato o al medico da lui indicato.

..... terrà a proprio carico la consegna, mentre resta a carico dell'Assicurato il costo degli accertamenti.

L'Assicurato dovrà comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico.

19.12 Consegna farmaci

La Centrale Operativa garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, la ricerca e la consegna di farmaci al domicilio dell'Assicurato. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato avrà cura, dapprima, di ritirare la prescrizione al domicilio e quindi si recherà in farmacia per l'acquisto.

..... terrà a proprio carico l'organizzazione e la consegna, mentre resta a carico dell'Assicurato il costo dei farmaci.

La prestazione è fornita fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo per ciascun Assicurato.

Art. 20 Validità territoriale

La presente garanzia è valida entro i confini dei Comuni di Cittadella (Pd), Gazzo (Pd) e Carmignano di Brenta (Pd)

Art.21 – Esclusioni

a) L'assicurazione non vale per le spese non evidenziate agli art. 17. e 18 che precedono..

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

PREMESSA MODALITA' DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza l'assistito dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa di, operativa 24 ore su 24 al numero verde

800-XXXXXXX

specificando:

- dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'assistenza;
 - dati relativi al luogo dell'eventuale intervento;
 - di quale garanzia intende usufruire;
- e fornendo tutte le informazioni richieste dalla Centrale Operativa relative all'evento denunciato.

Oppure se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Centrale Operativa, dovrà:

- inviare un fax a

Art. 22 – Obblighi in Casi di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno
- 2 darne avviso scritto alla Società entro entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate e nello specifico :

- La data, l'ora ed il luogo dell'evento
- Le conseguenze immediatamente note
- Le modalità di accadimento
- L'entità del danno
- Copia della denuncia alle Autorità competenti del luogo

In caso di scippo Trasmettere entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi copia del documento comprovante l'avvenuto ritiro della pensione;

- 3 Precisare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni, per il medesimo rischio e per i medesimi valori
- 4 Presentare su richiesta della società tutti i documenti che si riterranno necessari per il proseguimento della pratica

L'assicurato che dichiara la sottrazione di valori che non esistevano nel momento del sinistro, occulta valori non rubati, o presenta, a titolo giustificativo, mezzi o documenti non veri o fraudolenti, perde il diritto all'indennità

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 24– Somme Assicurate

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

| | |
|-------------------|---|
| € 300,00.= | Per sinistro (se non diversamente evidenziato) |
|-------------------|---|

Art. 25 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

| Nuclei famigliari | Premio pre Nucleo | Premio finito anticipato |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 12.000 | %o | €.....= |

Scomposizione del premio alla firma

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Premio annuo imponibile | € | .= |
| Imposte | € | .= |
| TOTALE | € | .= |

Scomposizione del premio rate future

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Premio annuo imponibile | € | .= |
| Imposte | € | .= |
| TOTALE | € | .= |

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art.25.1 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

| Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Art.25.2 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

SEZIONE 6 - DOCUMENTAZIONE - SEMPRE OPERANTE

Art. 26 TESSERA RIEPILOGATIVA

La Società si impegna a predisporre ed a consegnare al Comune una tessera riepilogativa delle garanzie oggetto dell'assicurazione.
Spetta al Comune consegnare ai residenti assicurati tale tessera.

Art. 27 FOLDER ILLUSTRATIVO

La società si impegna a predisporre una guida, per ciascun nucleo assicurato, riportante le condizioni, le garanzie contenute nella polizza e le indicazioni utili in caso di sinistro ed a consegnarlo al Comune.
Spetta al Comune consegnare ai residenti assicurati tale guida.